



SEGRETERIATO GENERALE
DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
UFFICIO PER GLI AFFARI GIURIDICI
E LE RELAZIONI COSTITUZIONALI

UAG.13.3.
N 420/2018




PROTOCOLLO
SGPR 30/11/2018 0095789P
UAG

Al Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca
Gabinetto dell'On. Ministro
R O M A

Si trasmette, per le valutazioni e le iniziative di competenza, la lettera inviata al Presidente della Repubblica dalla professor Diego Milan e altri appartenenti al Coordinamento Nazionale Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi delle scuole.

Al riguardo, si prega di volere comunicare all'interessato, ed a questo Ufficio per conoscenza, notizie sull'esito della trattazione.

p. Il Direttore dell'Ufficio
(dr. Michele Maria Monabito)





Al Signor Presidente della Repubblica
Prof. Dott. Sergio Mattarella
c/o Palazzo del Quirinale
Roma

Egregio Signor Presidente,

lunedì 17 p.v. Lei è stato impegnato nella cerimonia d'apertura dell'anno scolastico 2018/19 all'Isola d'Elba. Noi nella stessa data abbiamo manifestato, davanti al Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca, per rendere visibili le problematiche relative alla nostra categoria di lavoratori della Scuola: Direttori dei Servizi Generali Amministrativi facenti funzione.

E' già nota alla stampa e all'opinione pubblica la situazione in ordine alla vacanza, circa 2400 Istituzioni Scolastiche, del Direttore S.G.A. figura unica e apicale come il Dirigente Scolastico, fondamentale per assicurare il regolare ed efficace funzionamento della Scuola. Tale numero è cresciuto negli anni ed è destinato a crescere ulteriormente.

Dal 2000 ad oggi, tale funzione è stata affidata e svolta, in forza di specifica normativa atta ad assicurare la presenza di detta figura unica nelle scuole che ne siano sprovviste, dagli Assistenti Amministrativi, a pieno titolo e con tutte le responsabilità connesse. Ciò ha garantito il regolare funzionamento delle Scuole affidate.

La legge di bilancio 2018 ha previsto l'indizione del concorso ordinario per DSGA con requisito d'accesso, per i candidati esterni, della laurea specifica quinquennale. Ha previsto altresì la possibilità d'accesso anche agli assistenti amministrativi che, se sprovvisti del titolo d'accesso, abbiano svolto 3 anni di servizio come facenti funzioni DSGA negli ultimi 8 anni.

Il concorso ordinario prevede l'utilizzo del 100% dei posti vacanti escludendo ogni progressione verticale all'interno del comparto. Soluzione penalizzante per chi, anche per più di un decennio, ha investito in formazione, ha acquisito competenze in un'esperienza lavorativa che è nata, si è sviluppata ed è cresciuta a richiesta dell'Amministrazione, per la mancanza di DSGA titolari. Certo, riteniamo importante e positivo il riconoscimento e l'equiparazione del servizio svolto quale significativo titolo d'accesso al concorso ma, nello specifico, ci aspetteremmo una procedura di selezione riservata interna che è ancora normativamente prevista e applicata in tutte le Amministrazioni dello Stato centrale e periferica.

I DSGA nazionale rivendicano:

“L'indizione di una procedura selettiva distinta da quella del concorso per il 50% dei posti vacanti e disponibili, ciò anche sulla falsariga del corso concorso già utilizzato nella progressione verticale del 2010, al netto della risoluzione delle incongruenze e criticità verificatesi. Tale procedura peraltro avrebbe dovuto avere una cadenza biennale ma, dopo la prima applicazione, non è stata più utilizzata. Si fa presente che tutte le eventuali riserve sinora espresse sulla sua legittimità vengono rese nulle in quanto rientrerebbe pienamente nel solco del principio della realizzazione del buon andamento dell'amministrazione. Infatti se “la facoltà del legislatore di introdurre deroghe dev'essere delimitata in senso rigoroso, potendo tali deroghe considerarsi legittime soltanto allorché siano funzionali al buon andamento dell'amministrazione e ricorrano altresì le peculiari e straordinarie esigenze e di interesse pubblico idonee a giustificarle”, questo rende possibile l'indizione di corso riservato e/o mobilità verticale. Ancor più se si considera che la situazione attuale è stata determinata dalla deroga, operata dall'Amministrazione, alle previsioni di Legge (vedasi D. Lgs. 165/2001 art. 52 comma 4. ... omissis... che così dispone: “Qualora l'utilizzazione del dipendente sia disposta per sopperire a vacanze dei posti in organico, immediatamente, e comunque nel termine massimo di novanta giorni dalla data in cui il dipendente è assegnato alle predette mansioni, devono essere avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti”) ed è stata utilizzata per “peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico” cioè non bloccare il regolare funzionamento delle Scuole, puntualmente realizzata. In chiusura si evidenzia il fatto che bisognerebbe tenere ben presente

l'effetto che avrebbe, sotto il profilo umano, la messa in disparte di chi, per tanti anni, ha supportato le esigenze, peculiari e straordinarie dell'amministrazione, dando la propria disponibilità alla sostituzione dimostrando un alto senso del dovere.

I DSGAffnazionale, hanno intrapreso sinora diverse iniziative. Gli incontri già effettuati e quelli richiesti con esponenti politici dell'attuale, come del precedente Governo, sia quelli avuti con funzionari del MIUR non hanno portato a risultati concreti.

Per quanto sopra esposto, nel confidare in un Suo autorevole intervento, porgiamo deferenti saluti.

Il Coordinamento Nazionale dsgaffnazionale@gmail.com

Diego Milan, Mauro Serri, Susy Albano, Maria Emanuele, Ilaria Comparato, Paola Danti, Simonetta Petrarchi.

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

AOOUFGAB - Ufficio di Gabinetto del MIUR

Ai sensi dell'articolo 22 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. n.82/2005 e s.m.i), si attesta che il presente documento è copia informatica di documento originale analogico di 4 pagine, tenuto presso l' AOO suindicata